

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2022

139/2022/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER IL RIESAME DI TALUNI CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IN OTTEMPERANZA ALLE ORDINANZE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, MILANO (SEZIONE PRIMA) NN. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 E 386/2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1198^a riunione del 29 marzo 2022

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" (di seguito: decreto-legge 21/22); il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche PNRR), trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea il 5 maggio 2021;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 16 dicembre 2021, recante "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dell'Investimento 4.1, Missione 2, Componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";

- l'avviso pubblico di manifestazione di interesse adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse IV "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti", del 3 novembre 2021, nonché il conseguente Elenco definitivo delle operazioni ammesse del 7 marzo 2022;
- l'avviso pubblico adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2, dell'8 marzo 2022;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: l'Autorità) la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori" (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante "Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2021, 306/2021/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 novembre 2021, 489/2021/R/IDR, recante "Orientamenti per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: documento per la consultazione 489/2021/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
- la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR" (di seguito: determina 1/2020-DSID);
- la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR" (di seguito: determina 1/2022-DSID);

- le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) del 25 marzo 2022, nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022 385/2022 e 386/2022 (di seguito: le ordinanze).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all'Autorità *“le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”*, all'uopo precisando che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che *“il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predisporre la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità (...)”*;
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che la medesima Autorità:
 - *“definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)”* (lettera c);
 - *“predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)”* (lettera d);
 - *“approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”* (lettera f).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 580/2019/R/IDR, l'Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - in un

quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa, basata su una matrice di schemi regolatori, richiedendo, in particolare, agli Enti di governo dell'ambito, ovvero agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, di aggiornare:

- a) il programma degli interventi (PdI) – di cui il piano delle opere strategiche (di seguito anche: POS), redatto secondo l'articolo 3 della deliberazione 580/2019/R/IDR, costituisce parte integrante e sostanziale – che specifica tra l'altro le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023 (distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi);
 - b) il piano economico-finanziario (PEF), che esplicita il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ogni gestore dovrà applicare in ciascun ambito, per le singole annualità del periodo 2020-2023;
 - c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta con la deliberazione 580/2019/R/IDR;
- l'Autorità, all'articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ha introdotto prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria, da trasmettere all'Autorità entro il 30 aprile 2022;
 - con la deliberazione 639/2021/R/IDR (adottata anche in considerazione dei contributi trasmessi dagli *stakeholder* in risposta al documento per la consultazione 489/2021/R/IDR) sono state poi definite – integrando le previsioni di cui al MTI-3 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale, previsto dal menzionato articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio idrico integrato per le annualità 2022 e 2023, con la finalità di contribuire, tra l'altro, a rafforzare la dovuta chiarezza, trasparenza, affidabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento sia alla luce degli esiti di taluni contenziosi giunti a conclusione nel 2021 (in materia di tariffe del servizio idrico integrato e di regolazione della qualità tecnica), sia in considerazione degli interventi regolatori richiesti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* (fra cui il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa (REACT-EU)).

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- la citata deliberazione 639/2021/R/IDR:
 - in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, per quanto attiene ai dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario ϑ , ha previsto che:
 - o la determinazione delle tariffe del 2022 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2020 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

- la determinazione delle tariffe per l'anno 2023 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- nell'ambito delle misure per la *promozione dell'efficienza*, con riguardo ai criteri per l'aggiornamento dei costi operativi, ferma restando l'impostazione seguita dall'avvio della regolazione dell'Autorità, tesa a valorizzare i miglioramenti nell'ambito di valutazioni pluriennali fondate su dati accertabili e di consuntivo, ha:
 - individuato un costo medio di settore della fornitura elettrica, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$ (da utilizzarsi per la rideterminazione della componente relativa ai costi dell'energia elettrica di cui all'articolo 20 del MTI-3) pari a 0,1543 €/kWh per il 2022 e a 0,1618 €/kWh per il 2023, evidenziando che tali valori (estremi superiori degli intervalli posti in consultazione nell'ambito del documento 489/2021/R/IDR) sono stati identificati alla luce della volatilità riscontrata negli ultimi mesi del 2021, nonché in esito alle analisi condotte sulle informazioni comunque comunicate all'Autorità che hanno evidenziato, rispetto al dato fissato con determina 1/2020-DSID ai fini della prima approvazione delle proposte tariffarie 2020-2023, una riduzione nel corso dell'annualità 2020 dei costi unitari di energia elettrica sostenuti dai gestori del servizio idrico a cui, nel 2021, è seguito un incremento;
 - previsto altresì, alla luce degli elementi acquisiti in esito alla citata consultazione, che possa essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell'ambito della componente CO_{EE}^a , volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica (consentendo cioè di anticipare la metà dell'incremento stimabile - alla fine del 2021 - relativamente al costo della fornitura elettrica per il 2022 e il 2023), nell'ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l'impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti;
 - precisato che gli effetti già intercettati nelle previsioni 2022 e 2023, attraverso la valorizzazione della menzionata componente $Op_{EE}^{exp,a}$, saranno sottratti dalle pertinenti componenti a conguaglio relative al quarto periodo regolatorio;
- con determina 1/2022-DSID è stata definita la procedura di raccolta dei dati tecnici e tariffari, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il 2022 e il 2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR, e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF, fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione, entro il 30 aprile 2022, degli atti e delle informazioni necessarie;
- le indicazioni metodologiche sopra richiamate sono state elaborate, peraltro, tenuto conto che – ai sensi della menzionata deliberazione 639/2021/R/IDR – in sede di aggiornamento biennale, i soggetti competenti sono tenuti a recepire gli interventi

finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell'ambito dei richiamati strumenti del *Next Generation EU*, indicando lo sviluppo temporale delle relative spese previste, e ciò anche in coerenza con quanto previsto negli avvisi pubblici adottati per la presentazione delle proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, a valere sulle risorse del REACT-EU e del PNRR, nei quali viene espressamente chiarito che *“per ciascuna delle proposte avanzate, il soggetto proponente si impegna ad aggiornare, per le annualità di competenza, il Programma degli Interventi e il Piano delle Opere Strategiche predisposti nell'ambito dello specifico schema regolatorio pro tempore vigente, secondo le indicazioni metodologiche definite da ARERA”*.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- alla luce della straordinaria necessità e urgenza connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, con il decreto-legge 21/22 sono state adottate misure urgenti per contrastarne gli effetti economici anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive, nonché disposizioni in materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano, in particolare prevedendo:
 - all'articolo 3, comma 1, che *“alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 [per le quali si rinvia al contributo straordinario di cui al successivo articolo 5] , (...), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022 (...)”*;
 - all'articolo 8, comma 1, che *“al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con le ordinanze richiamate, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano ha accolto la domanda cautelare di taluni gestori del servizio idrico integrato avente ad oggetto le disposizioni di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR (nonché *“di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi incluse le delibere 306/2021/R/IDR e [il documento per la consultazione] 489/2021/R/IDR”*), riferite in particolare al trattamento del costo dell'energia elettrica;
- nello specifico, nelle ordinanze in parola, il giudice amministrativo:
 - ha premesso che i ricorrenti censurano *“i provvedimenti impugnati nella parte in*

cui, a [loro] dire, riconoscono al gestore solo una minima parte dei maggiori costi dovuti all'incremento della spesa energetica, obbligandol[i] al reperimento sul mercato finanziario delle risorse necessarie all'anticipazione delle relative spese, ed esponendol[i] pertanto al rischio di fallimento”;

- *ha ritenuto che i ricorsi in questione siano assistiti “dal requisito del fumus bonis iuris, in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici, che richiede un riesame dell’effettiva idoneità dei provvedimenti impugnati ad assicurare la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio”;*
- *ha dunque, per l’effetto, sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati sopra citati, e ne ha ordinato il riesame da parte dell’Autorità, entro 60 giorni.*

RITENUTO CHE:

- al fine di rafforzare la chiarezza, la trasparenza e la certezza del quadro regolatorio vigente, sia necessario avviare un procedimento per il riesame dei criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima), *“in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici”;*
- nell’ambito del predetto procedimento sia, inoltre, opportuno:
 - riesaminare le disposizioni in questione anche alla luce delle sopravvenute misure urgenti adottate, con il decreto-legge 21/22, per contrastare gli effetti economici sullo svolgimento delle attività produttive connessi alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, nonché per il contenimento di prezzi dell’energia sul mercato italiano;
 - individuare, altresì, le più appropriate modalità per contribuire ad assicurare ai gestori del servizio idrico integrato il reperimento delle risorse necessarie all’anticipazione delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica nell’anno in corso, contemperando l’esigenza di favorire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario degli operatori (anche a garanzia della continuità nell’erogazione della fornitura idrica, quale servizio essenziale) con quella di contenere gli oneri gravanti sugli utenti in un’ottica di sostenibilità della tariffa ai medesimi applicata;
- nelle more della conclusione del suddetto procedimento, e per la durata dello stesso, al fine di preservare i presupposti per una efficace implementazione degli strumenti di supporto del *Next Generation EU* e, più in generale, di garantire certezza al sistema e ai diversi soggetti interessati dall’aggiornamento dei dati e degli atti per la rideterminazione delle tariffe relative a ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, sia opportuno prevedere, in via transitoria e provvisoria (salvo quindi eventuale e successivo recupero, a valere dall’1 gennaio 2022), che i soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, nell’ambito delle determinazioni e delle trasmissioni di pertinenza, e nel rispetto della scadenza del 30 aprile 2022 di cui all’articolo 6 della

deliberazione 580/2019/R/IDR, continuano ad applicare quanto disposto dalla deliberazione 639/2021/R/IDR ai fini dell'aggiornamento del costo dell'energia elettrica, CO_{EE}^a , ossia:

- considerando quali valori del costo medio di settore della fornitura elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, i seguenti:
 - 0,1543 €/kWh per $a = \{2022\}$;
 - 0,1618 €/kWh per $a = \{2023\}$;
- riconoscendo la facoltà di valorizzare – al fine di assicurare fin da subito l'impiego di prime misure per la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni – su motivata istanza da parte dell'Ente di governo dell'ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell'ambito della componente di costo per l'energia elettrica (CO_{EE}^a) di cui al comma 20.1 del MTI-3, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell'energia elettrica, con la precisazione che la componente $Op_{EE}^{exp,a}$ deve soddisfare la condizione di cui al comma 20.3 del MTI-3 introdotto ad opera della citata deliberazione 639/2021/R/IDR

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per il riesame dei criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 639/2021/R/IDR, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano (Sezione Prima) nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022, “*in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici*”;
2. di prevedere sin d'ora, nell'ambito del predetto riesame, che:
 - a) siano considerate le sopravvenute misure urgenti adottate, con il decreto-legge 21/22, per contrastare gli effetti economici sullo svolgimento delle attività produttive connessi alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, nonché per il contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano;
 - b) siano, altresì, individuate le più appropriate modalità per contribuire ad assicurare ai gestori del servizio idrico integrato il reperimento delle risorse necessarie all'anticipazione delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica nell'anno in corso, contemperando l'esigenza di favorire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli operatori (anche a garanzia della continuità nell'erogazione della fornitura idrica, quale servizio essenziale) con quella di contenere gli oneri gravanti sugli utenti in un'ottica di sostenibilità della tariffa ai medesimi applicata;
3. di prevedere che, con riferimento a eventuali esigenze istruttorie del procedimento, il responsabile possa chiedere ai soggetti interessati tutte le informazioni utili allo svolgimento dello stesso;

4. di disporre che il procedimento si concluda entro il 24 maggio 2022;
5. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità;
6. di prevedere, in via transitoria e provvisoria, fatti salvi eventuali successivi recuperi con effetto a far data dall’1 gennaio 2022, che i soggetti competenti alla predisposizione tariffaria – nell’ambito delle determinazioni e delle trasmissioni di pertinenza e nel rispetto della scadenza del 30 aprile 2022 di cui all’articolo 6 della deliberazione 580/2019/R/IDR – continuino ad applicare le regole introdotte con deliberazione 639/2021/R/IDR ai fini dell’aggiornamento del costo dell’energia elettrica, CO_{EE}^a , per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, ossia:
 - considerando quali valori del costo medio di settore della fornitura elettrica di cui al comma 20.1 del MTI-3, $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$, i seguenti:
 - 0,1543 €/kWh per $a = \{2022\}$;
 - 0,1618 €/kWh per $a = \{2023\}$;
 - riconoscendo la facoltà di valorizzare, su motivata istanza da parte dell’Ente di governo dell’ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale ($Op_{EE}^{exp,a}$), da inserire nell’ambito della componente di costo per l’energia elettrica (CO_{EE}^a) di cui al comma 20.1 del MTI-3, volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del *trend* di crescita del costo dell’energia elettrica, con la precisazione che la componente $Op_{EE}^{exp,a}$ deve soddisfare la condizione di cui al comma 20.3 del MTI-3 introdotto ad opera della citata deliberazione 639/2021/R/IDR;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

29 marzo 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini